

POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - Azione 29.1.1 – DGR n.475/2018

**Schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Treia per l'attuazione
dell'intervento: "Adeguamento/miglioramento sismico e riparazione danni a seguito del
sisma 2016 del Palazzo sede dell'Accademia Georgica"**

Tra la **REGIONE MARCHE**,

codice fiscale 80008630420, rappresentata dal dalla Dott.ssa Simona Teoldi, Dirigente della P.F. Beni e attività culturali, o suo delegato

e

il COMUNE DI TREIA,

con sede in P.zza della Repubblica, a Treia (MC), P.IVA 00138790431, rappresentato dal Commissario Straordinario, Sig. Salvatore Angieri, nato a Torino (TO), il 24/12/1962, C.F. NGRSVT62T24L219F,

VISTI I SEGUENTI ATTI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DLgs.18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;" e s.m.i.;
- DLgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 8948 del 19/12/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del Programma Operativo POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Marche in Italia CCI 2014IT16RFOP013";
- Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - POR FESR 2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii;
- DGR 1597 del 28/12/2017 "Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla Decisione di Esecuzione C(2015)926. Recepimento";

- DGR 475 del 16/04/2018 “POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di attuazione dell' Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socioeconomica delle aree colpite dal sisma". Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO -nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015”;
- DGR n. 1316 del 08/10/2018: Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs . 118/2011- Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR 2014/2020 -POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

CONSIDERATO CHE

- La “Scheda di attuazione del POR 2014-2020” n. 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo - di cui alla D.G.R. 475 del 16.04.2018, individua tipologie progettuali e modalità attuative che vengono integralmente richiamate, ed in particolare, come modalità di attuazione, è prevista la selezione degli interventi a seguito di procedure concertative/negoziali che tengano conto dei principi guida per la selezione dei progetti previsti nel POR e nella scheda MAPO;
- la Regione Marche, con nota prot.0992138/06/09/2018 e successiva nota del 04 ottobre 2018, a firma congiunta Regione Marche e Anci, ha richiesto ai comuni ricadenti nell’area del cratere Sisma 2016, la trasmissione di schede illustrative per interventi congruenti con le finalità indicate nella citata scheda MAPO intervento 29.1.1.;
- in data 30.11.2018 gli esiti istruttori e la proposta degli interventi, selezionati sulla base dei criteri illustrati con nota della P.F. Beni e Attività culturali prot. 1323995 del 29/11/2018, sono stati approvati all’unanimità dal Direttivo ANCI come da nota prot. 1344054 del 04.12.2018;
- l’accordo che la Regione Marche e il Comune di Treia intendono sottoscrivere è finalizzato alla realizzazione dell’intervento di “adeguamento/miglioramento sismico e riparazione danni a seguito del sisma 2016 del Palazzo sede dell’Accademia Georgica” come individuato ai sensi della D.G.R. n. 1748 del 17/12/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità dell’accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Il presente accordo fra le parti, di seguito denominato “Accordo”, è finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla programmazione POR FESR 2014/2020 – Asse 8, Azione 29.1.1 - Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'Accordo si intende:
 - a) per "finanziamento" l'ammontare della spesa a carico dei fondi POR FESR 2014-2020;
 - b) per "costo totale" l'ammontare della spesa per la realizzazione dell'intervento;
 - c) per "Soggetto beneficiario" il Comune destinatario del finanziamento.

Art. 3

Oggetto dell'intervento

1. L'intervento per il quale è concesso il finanziamento riguarda l'"adeguamento/miglioramento sismico e riparazione danni a seguito del sisma 2016 del Palazzo sede dell'Accademia Georgica".

Art. 4

Responsabili dell'Accordo

1. Per la Regione Marche è responsabile dell'Accordo la Dott.ssa Simona Teoldi, Dirigente della P.F. Beni e attività culturali;
2. Per il Soggetto beneficiario, il responsabile dell'Accordo è il, Sig. Salvatore Angieri, nato a Torino (TO), il 24/12/1962.

Art. 5

Obblighi comuni

1. I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano:
 - a) a rispettare i termini concordati;
 - b) a utilizzare strumenti di semplificazione dell'Attività amministrativa e dei connessi procedimenti;
 - c) a rimuovere ogni ostacolo procedurale che emerga in fase di realizzazione dell'intervento.

Art. 6

Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il beneficiario dovrà presentare alla Regione – P.F. Beni e Attività culturali il progetto esecutivo, ovvero progetto idoneo all'acquisizione dei parere/nulla osta/ o altri atti di assenso, dell'intervento entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo salvo proroga ai sensi dell'art. 13 del presente Accordo.
Il progetto dovrà contenere la dichiarazione di proprietà del bene o in caso contrario copia dell'atto di delega/convenzione con il soggetto proprietario contenente anche le condizioni e modalità per l'utilizzo pubblico del bene oggetto dell'intervento.
2. Il beneficiario si impegna:
 - a) a realizzare l'intervento di propria competenza con le modalità e le procedure previste nell'Accordo e nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma di cui all'art. 9, che ne costituisce parte integrante dello stesso Accordo;
 - b) a rispettare la tipologia di spese ammissibili contenute nella scheda Mapo relativa alla misura 29.1.1 approvata con DGR n. 475 del 16/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) a immettere, nell'apposito sistema di monitoraggio predisposto dalla Regione, i dati relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento;

- d) a trasmettere alla Regione ogni ulteriore dato e/o chiarimento richiesti;
- e) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; qualora l'intervento abbia più fonti di finanziamento, tali criteri devono garantire la non sovrapposizione delle diverse fonti di finanziamento;
- f) a dichiarare di non aver usufruito già di finanziamenti comunitari nei cinque anni precedenti per il medesimo intervento;
- g) a rispettare tutti gli obblighi previsti per i beneficiari di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi quelli inerenti le disposizioni in materia di Aiuti di Stato;
- h) a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta, la documentazione relativa all'intervento fino al 31/12/2030.

Art. 7

Definizione e disciplina delle modalità procedurali inerenti la gara nel rispetto del Codice dei contratti

1. Il Comune di Treia, una volta acquisiti tutti i pareri di legge, ivi compreso quello della P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche (a riguardo si evidenzia che potrà essere convoca apposita Conferenza dei Servizi secondo le diverse articolazioni previste – di norma art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i), trasmette copia conforme del progetto esecutivo approvato e procede all'affidamento dei lavori in conformità al D.Lgs. n. 50/2016;
2. Dell'avvenuta aggiudicazione ne viene data comunicazione alla P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche;
3. Le somme derivanti da ribassi d'asta potranno essere utilizzate a copertura di varianti a norma del DLgs 50/2016 e s.m.i ed in forma residuale oggetto di rimodulazione;
4. Le modifiche di cui al precedente punto 3 andranno trasmesse alla P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche per la preventiva autorizzazione.

Art. 8

Finanziamento e ripartizione in annualità

1. Il finanziamento per l'intervento di cui al presente Accordo è pari a € 416.500,00.
2. La ripartizione, in annualità, del finanziamento, è indicata nel cronoprogramma finanziario di seguito riportato:

	2019	2020	2021	totale
Regione POR FESR 2014-2020	30.000,00 €	150.000,00 €	236.500,00 €	416.500,00 €

3. L'importo del finanziamento regionale a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 non potrà in alcun modo superare quello indicato al comma 1 del presente articolo, resta ferma comunque la definizione dei quadri economici in fase esecutiva; qualora in sede di predisposizione del livello di progettazione idonea all'individuazione dell'esecutore dell'intervento ovvero nel corso dell'esecuzione dell'intervento si rendessero necessarie ulteriori risorse, queste dovranno necessariamente essere reperite dal "Soggetto beneficiario".

Art. 9
Cronoprogramma attuativo

1. L'attuazione dell'intervento è ripartita secondo il seguente cronoprogramma:

	2019	2020	2021
Sottoscrizione Accordo	LUGLIO		
Trasmissione progetto ai sensi art. 6	NOVEMBRE		
Acquisizione pareri ai sensi art. 6		FEBBRAIO	
Approvazione progetto esecutivo		MARZO	
Affidamento lavori		GIUGNO	
Esecuzione dei lavori		LUGLIO	
Stato Finale /Collaudo/ Regolare esecuzione			DICEMBRE

Art. 10
Trasparenza

Il Comune di Treia cura ed assicura gli obblighi di trasparenza e di informazione legati all'intervento del presente Accordo.

Il Comune di Treia cura la conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura di cui al presente Accordo.

Art. 11
Dati personali

I dati personali raccolti in relazione alle finalità del presente accordo sono trattati dalle parti nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12
Controlli

1. Oltre ai controlli ordinari di legge, la P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche effettua controlli:
 - a) per verificare la conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato;
 - b) per verificare il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma;
 - c) per verificare la completezza e la regolarità della documentazione tecnica e contabile;
2. L'intervento ammesso a finanziamento verrà sottoposto a controllo documentale da parte della P.F. Beni e attività culturali. L'intervento verrà campionato ai fini dei controlli in loco svolti da parte dell'Autorità di gestione (comprensivi anche dei controlli di stabilità per quanto riguarda il vincolo relativo), nonché verrà campionato anche ai fini dei controlli in loco svolti dall'Autorità di Audit in cui saranno possibili controlli da parte della Commissione Europea

Art. 13
Proroghe

1. I termini previsti per le diverse fasi attuative nel cronoprogramma di cui all'art. 9 possono essere motivatamente prorogati dal Responsabile regionale dell'Accordo sentito il responsabile dell' Accordo per il Comune e l'Autorità di Gestione.

Art. 14

Decadenza dal finanziamento

1. Il beneficiario decade dal finanziamento nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito dei controlli effettuati, venga dichiarata la non conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato;
 - b) non siano adempiuti gli obblighi relativi al monitoraggio;
 - c) venga accertata la violazione della normativa che disciplina l'intervento;
 - d) il mancato rispetto del cronoprogramma attuativo salvo proroga ai sensi dell'art. 13.
2. La decadenza dal finanziamento comporta il recupero da parte della Regione delle somme erogate.
3. Son fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 15

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento è effettuata, nei limiti degli importi stabiliti dal cronoprogramma finanziario di cui all'art. 9 comma 2, su richiesta del beneficiario utilizzando i moduli forniti dalla Regione, previo aggiornamento dei dati presenti nel sistema di monitoraggio regionale SIGEF, come segue:
 - a) fino 20% del finanziamento entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
 - b) alla presentazione degli stati di avanzamento previa trasmissione dei documenti di spesa quietanzati (con indicazione dei relativi codici CUP - CIG);
 - c) a rendicontazione del saldo finale.

Non sono ammessi pagamenti in contante.

2. Alla richiesta inserita sul sistema informativo regionale SIGEF sono allegati:
 - a) l'attestazione dell'ammontare delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile dell'Accordo per il beneficiario;
 - b) l'elenco degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati con i quali il beneficiario ha disposto il pagamento delle spese oggetto di finanziamento; le prove delle spese sostenute (bonifici, estratti conto, etc.)
 - c) la dichiarazione che le spese sostenute sono reali e conformi a quanto previsto in sede di approvazione dell'intervento.
3. La Regione verifica la rispondenza fra la richiesta del beneficiario e i dati immessi nel sistema di monitoraggio.

Art. 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità fino al completamento degli interventi e certificazione e liquidazione da parte della Regione dell'ultima quota di finanziamento.
2. L'Accordo può essere modificato per concorde volontà dei sottoscrittori.

Art. 17

Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti, ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, ovvero deve garantire che, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, non si verifichino, riguardo a quest'ultima:
 - a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività al di fuori dell'area del programma;

- b) cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 18

Controversie

1. Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona.

Art. 19

Disciplina applicabile

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le parti accettando gli impegni reciproci specificati negli articoli sopra indicati approvano e sottoscrivono il presente accordo con firma digitale ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e ss.mm. e ii.

Per la Regione Marche

Il Dirigente della P.F. Beni e attività culturali

Dott.ssa Simona Teoldi

Per il Comune di Treia

Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Angieri